



Protocollo RC n. 13619/12

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 2012)

L'anno duemiladodici, il giorno di mercoledì diciannove del mese di settembre, alle ore 14,55, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 ALEMANNI GIOVANNI.....	<i>Sindaco</i>	8 FUNARI LUCIA.....	<i>Assessore</i>
2 BELVISO SVEVA.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 GASPERINI DINO.....	“
3 AURIGEMMA ANTONIO.....	<i>Assessore</i>	10 GHERA FABRIZIO.....	“
4 BORDONI DAVIDE.....	“	11 LAMANDA CARMINE.....	“
5 CAVALLARI ENRICO.....	“	12 SENSI ROSELLA.....	“
6 CORSINI MARCO.....	“	13 VISCONTI MARCO.....	“
7 DE PALO GIANLUIGI.....	“		

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Bordoni, Corsini, De Palo, Gasperini, Ghera, Lamanda e Sensi.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 265

Approvazione, ai sensi dell'art. 1 bis della Legge Regionale n. 36/1987, del Piano di Recupero, di iniziativa privata, del complesso edilizio sito in Roma in Viale Trenta Aprile n. 6, sede della Pontificia Facoltà Teologica "Marianum", adottato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 41/2012. Controdeduzione in ordine all'unica osservazione pervenuta.

Premesso che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 41 dell'8 febbraio 2012 è stato adottato, ai sensi dell'art. 1bis della Legge Regionale, n. 36/1987 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano di Recupero di iniziativa privata, di cui all'art. 30 della legge n. 457/1978, relativo al complesso edilizio sito in Roma in Viale Trenta Aprile n. 6 sede della Pontificia Facoltà Teologica "Marianum", nonché approvati l'atto d'obbligo e relativa convenzione;

Che, in conformità, a quanto disposto dall'art. 30 della legge n. 457/1978 e dall'art. 15 della legge n. 1150/1942, sono stati depositati e pubblicati presso l'Albo Pretorio di Roma Capitale gli atti relativi al Piano di Recupero di cui trattasi per il periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dal 10 aprile al 9 maggio 2012, così come risulta dalla certificazione dirigenziale (prot. QFH n. 15696 del 24 luglio 2012) allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Che dell'avvenuta pubblicazione è stato dato avviso su tre quotidiani nazionali quali Il Corriere della Sera, Il Sole 24 ore e il Messaggero; inoltre con l'affissione di manifesti in tutta la città;

Che dal 9 maggio 2012, data di scadenza del periodo di deposito e fino a trenta giorni successivi alla medesima scadenza, ossia l'8 giugno 2012, gli interessati potevano presentare Osservazioni e/o Opposizioni relative al Piano di Recupero adottato;

Che nel periodo sopraindicato e nei trenta giorni successivi è pervenuta, entro i termini previsti per legge, una sola Osservazione, inviata con raccomandata in data 21 maggio 2012 come da timbro postale (prot. QFH n. 10930 del 22 maggio 2012) da parte del Gruppo Consiliare della Regione Lazio "Lista Bonino Pannella – Federalisti Europei", con sede in Via della Pisana n. 1301 – 00148 Roma, nella persona del Dott. Rocco Berardo;

Che nella sopracitata Osservazione, partendo dalla considerazione che l'individuazione delle zone di recupero, ai sensi dell'art. 27 della L. n. 457/1978, avviene in sede di PRG o con successiva deliberazione consiliare, e che la L.R.L. n. 36/1987 nulla ha innovato in questo, si chiede:

- a) di revocare la deliberazione di Giunta Capitolina n. 41/2012;
- b) di individuare, con apposito provvedimento assembleare – come disposto dall'art. 27 della legge n. 457/1978 – il complesso edilizio sito in Roma in Viale Trenta Aprile n. 6 quale zona di recupero del patrimonio edilizio esistente, e di adottare, conseguentemente, il Piano di Recupero del medesimo compendio immobiliare;

Che la U.O. precedente ha predisposto la controdeduzione all'Osservazione di cui al punto precedente così come si evince dal seguente schema:

Osservazione n. 1	Deliberazione di Giunta Capitolina n. 41/2012 "Adozione del Piano di Recupero del complesso edilizio Viale Trenta Aprile n. 6"	Protocollo QFH n. 10930 del 22 maggio 2012
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Presentatori: Vice Presidente della Commissione Ambiente Dott. Rocco Berardo;

Titolo: Consiglio Regionale del Lazio – Gruppo Consiliare Lista Bonino Pannella – Federalisti Europei – Via della Pisana n. 1301 – 00148 Roma;

Contenuto dell'istanza:

la Legge Regionale n. 36/1987 disciplina, nella prospettiva dello snellimento e della semplificazione amministrativa, le modalità di formazione e approvazione dei piani urbanistici esecutivi, e in particolare gli articoli 1 e 1bis della medesima norma regionale definiscono le procedure da applicare ai piani urbanistici conformi alla strumentazione urbanistica generale ovvero con le varianti a quest'ultima elencate nel comma 1 dell'art. 1 e alle varianti "non sostanziali" ai piani urbanistici attuativi elencate nel comma 2 dell'art. 1-bis. La medesima Legge Regionale n. 36/1987 non interviene sulle modalità di individuazione delle "zone di recupero del patrimonio edilizio esistente", che restano disciplinate dall'art. 27 della L. n. 457 del 1978 che dice "le zone di recupero del patrimonio edilizio esistente" sono individuate dal Piano Regolatore Generale ovvero con un successivo provvedimento consiliare.

In merito all'obbligo di applicare la procedura prevista dall'art. 27 della legge n. 457/1978, va considerato che il PRG, conformemente alla disposizione del citato art. 27, ha individuato le parti del territorio da considerarsi "zone di recupero del patrimonio edilizio esistente" all'interno delle quali non ricade il complesso edilizio oggetto della deliberazione di Giunta Capitolina n. 41/2012.

Considerato che ai fini dell'individuazione del complesso edilizio sito in Roma in Viale Trenta Aprile n. 6 quale zona di recupero del patrimonio edilizio esistente – che si qualifica, quale, variante al Piano Regolatore Generale – non trova applicazione la L.R. n. 36/1987, ma gli artt. 27 e 28 della L. n. 457/1978 si chiede:

- a) di revocare la deliberazione di Giunta Capitolina n. 41/2012;
- b) di individuare, con apposito provvedimento assembleare – come disposto dall'art. 27 della legge n. 457/1978 – il complesso edilizio sito in Roma in Viale Trenta Aprile n. 6 quale zona di recupero del patrimonio edilizio esistente, e di adottare, conseguentemente, il Piano di Recupero del medesimo compendio immobiliare;

Controdeduzione:

il Piano di Recupero in oggetto, poiché pienamente conforme al PRG vigente, è stato adottato con deliberazione di Giunta Capitolina, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1bis, comma 1, della L.R. n. 36/1987, come modificato dalla L.R. n. 10/2011.

Nel Tessuto T5 di Città Storica in cui ricade il complesso edilizio, gli interventi di ristrutturazione edilizia di categoria RE2, quale quello previsto nella presente deliberazione, sono obbligatoriamente sottoposti a Piano di Recupero, rimanendo relegato a casi residuali – proprietà pubblica, intervento autoritativo – il ricorso al Piano Particolareggiato (art. 25, comma 9, lett. c, NTA del PRG).

Il ricorso obbligatorio al Piano di Recupero di cui all'art. 28 e 30 della legge n. 457/1978, espressamente imposto dal PRG, implica che il medesimo strumento di pianificazione generale ha già tracciato il perimetro della “zona di recupero del patrimonio edilizio esistente” di cui all'art. 27 della legge n. 457/1978, in cui ricade il complesso edilizio in questione.

Peraltro la Legge Regionale n. 36/1987 fa rientrare espressamente l'individuazione delle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge n. 457/1978, nell'ambito delle fattispecie contemplate dall'art. 1 bis, ovverosia dell'ambito di quelle modifiche che esulano dalle varianti sostanziali.

Sintesi controdeduzione:

Osservazione non accolta;

Che, previa stipula convenzione, il Piano di Recupero potrà essere attuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001, tramite DIA, in alternativa al permesso di costruire, poiché quanto previsto dal Piano di Recupero rientra nella categoria della ristrutturazione edilizia come definita dall'art. 10, comma 1, lett. c), del medesimo D.P.R.;

Considerato che in data 7 agosto 2012 il Direttore della U.O. Città Storica, – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica / Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio, quale Responsabile del Servizio ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: P. Capozzi”;

Preso atto che in data 7 agosto 2012 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica / Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio, ha attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, c. 1 lett. h) e i) del Regolamento Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola, in

ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: E. Stravato;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che, ai sensi dell'art. 1 bis della Legge Regionale n. 36/1987, così come sostituito da ultimo dalla Legge Regionale n. 10/2011, "i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, che non comportino le modifiche di cui all'art. 1, sono approvati dalla Giunta Comunale, senza l'applicazione delle procedure di cui al medesimo all'art. 1";

Vista la legge 5 agosto 1978 n. 457;

Vista la legge 17 agosto 1972, n. 1150;

Vista la Legge Regionale n. 36/1987;

Vista la Legge Regionale n. 10/2011;

Visto il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380;

Viste le NTA del vigente PRG;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la Legge Regionale n. 38/1999;

Per tutto quanto in premessa,

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

- 1) di non accogliere l'unica Osservazione, come in dettaglio contraddistinta in premessa, pervenuta a seguito della pubblicazione del Piano di Recupero adottato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 41 dell'8 febbraio 2012, che quindi viene integralmente confermata;
- 2) di approvare senza modifiche, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 457/1978 e con le competenze di cui all'art. 1bis della Legge Regionale n. 36/1987, il Piano di Recupero di iniziativa privata del complesso edilizio sito in Roma in Viale Trenta Aprile n. 6, sede della Pontificia Facoltà Teologica "Marianum", adottato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 41 dell'8 febbraio 2012.

Il Piano di Recupero potrà essere attuato, previa stipula della convenzione, tramite DIA, in alternativa al permesso di costruire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. Alemanno

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
19 settembre 2012.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....